

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 ottobre 2023 – Focus sul ravvedimento speciale

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 ottobre 2023 sono calendarizzate alcune importanti scadenze che, in realtà, erano del 30 settembre, ma sono slittate al 2 ottobre in quanto la predetta data cade di sabato.

Tra le più importanti scadenze al 2 ottobre 2023, si segnala:

- la data ultima di invio del modello 730/2023, sia in modalità precompilata che tradizionale, da parte dei contribuenti o dai soggetti da loro delegati (sostituti d'imposta, CAF, professionisti abilitati);
- l'invio della liquidazione IVA periodica del secondo trimestre 2023;
- il versamento della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione al c.d. ravvedimento speciale;
- l'invio dell'istanza e il versamento dell'unica o prima rata per l'adesione alla chiusura delle liti tributarie pendenti;
- il versamento dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle criptovalute;
- il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per usufruire dell'assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri.

1	DOMENICA	Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta
	SCRITTURE CONTABILI	<p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di ottobre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 settembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p>
	SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta
		<p>Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due eser-</p>

	<p>cizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
--	---

2 LUNEDÌ	Comunicazione periodica intermediari finanziari
COMUNICAZIONE	<p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p>

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2023 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

La scadenza interessa anche i contribuenti che intendono presentare in via autonoma il modello 730 utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf, professionisti abilitati e contribuenti.

Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.

Sempre entro il 30 settembre i contribuenti che decidono di non avvalersi del proprio sostituto d'imposta o di un Caf/professionista, devono trasmettere la propria dichiarazione utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate previa abilitazione agli stessi.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi ENC – Versamento – Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:

- della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.



Attenzione

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, della quarta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.

Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quarta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4001-Irpef-saldo; 4033-Irpef-acconto-prima rata; 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quarta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003 – Ires – saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 – Ires acconto – prima rata; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo; • 3812 – Irap acconto – prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quarta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 1° ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p>

	<p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; ● 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; ● 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; ● 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; ● 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; ● 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; ● 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; ● 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; ● 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; ● 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; ● 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>

IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di agosto per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
IVA	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione</p>

	<p>IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di agosto</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di luglio</i>.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta di bollo su fatture elettroniche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo</p>

	<p>trimestre dell'anno.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 5.000 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "2522" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014".
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento speciale – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>Il termine originario era fissato al 31 marzo 2023 ed è stato posticipato dal D.L. n. 34/2023.</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione al c.d. ravvedimento speciale.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dal c.d. ravvedimento speciale che consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata).</p> <p>Modalità - Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi in misura pari al 2% annuo e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>RISCOSSIONE</p>	<p>Chiusura liti tributarie – Istanza e versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>Il termine originario era fissato al 30 giugno 2023 ed è stato posticipato dal D.L. n. 34/2023.</p> <p>Attività - Termine ultimo per l'invio dell'istanza di adesione ed il versamento dell'unica o prima rata dell'importo dovuto per la chiusura delle liti tributarie pendenti.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.</p> <p>Modalità - per la definizione delle liti tributarie pendenti, occorre inviare la domanda e</p>

	<p>pagare gli importi dovuti con sconti sul valore della lite in percentuali diverse a seconda del tipo di lite e di grado del giudizio; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 2 ottobre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Regolarizzazione agevolata criptovalute - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle criptovalute.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati.</p> <p>Modalità - Se non sono stati realizzati redditi occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un'apposita istanza di emersione; • versare la sanzione per l'omessa indicazione. <p>Se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione dell'istanza di emersione; • il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione. <p>Per il versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1715" denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività - articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime dichiarativo"; • "1716" denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività - articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime di risparmio amministrato e gestito"; • "1717" denominato "Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"; • "1727" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC - Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 ottobre 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via</p>

	telematica diretta o mediante intermediari abilitati.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci e trasformazione agevolata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine per poter usufruire dell'assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta e all'eventuale trasformazione in società semplice.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi dai beni strumentali.</p> <p>Modalità - L'assegnazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p> <p>Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata devono versare l'imposta sostitutiva dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 60% entro il 2 ottobre 2023; • il restante 40% entro il 30 novembre 2023. <p>Per il versamento tramite modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo (risoluzione 22 giugno 2023, n. 30/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> • -"1836" denominato "Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"; • "1837" denominato "Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
IVA	<p>Gruppo IVA - Dichiarazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 settembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per effettuare l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dall'anno successivo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all'art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA.</p> <p>Modalità - Trasmissione in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti.</p>

3	MARTEDÌ	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
	RAVVEDIMENTO	<p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 settembre 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
13	VENERDÌ	Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
	TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Attività - Pagamento della seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
15	DOMENICA	Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
	COMUNICAZIONE	<p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
	IVA	Fatturazione differita
		<p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolle di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p>

	<p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; • mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: <ul style="list-style-type: none"> ○ i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; ○ l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 26 SETTEMBRE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Ravvedimento speciale – Modalità operative e versamenti

I contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dal c.d. ravvedimento speciale sono tenuti al versamento della prima rata entro il 2 ottobre 2023.

Si tratta della definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che permette di sanare le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.

La scadenza originaria è fissata al 30 settembre ma slitta al 2 ottobre in quanto cade di sabato.

Aspetti generali

I commi da 174 a 178 del comma 1 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) hanno introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, una particolare forma di ravvedimento operoso c.d. "speciale".

Tale istituto, derogando parzialmente alla disciplina ordinaria sul ravvedimento operoso che ne regola l'istituto (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti**.

Esclusioni

La regolarizzazione **non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**. Tale disposizione s'interpreta nel senso che:

- a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 28 giugno 1990, n. 167);
- b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) non rilevabili ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Modalità operative

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con la c.d. definizione agevolata avvisi bonari e regolarizzazione irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il **pagamento di un diciottesimo del**

minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.



Attenzione

Sono definibili le violazioni riguardanti le **dichiarazioni presentate** – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – **al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse** (cd. dichiarazioni tardive). Quanto al relativo ambito applicativo, la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E).

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in **otto rate di pari importo** con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 (ovvero **2 ottobre** in quanto il 30 settembre cade di sabato).

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione è consentita **sempreché le violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2023) e non si dà luogo a rimborso.

Codici tributo

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, con risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

È possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la **compensazione**.

Codice tributo	Denominazione codice tributo
TF45	IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF46	IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF47	IVA - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF48	Addizionali e maggiorazioni IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF49	Imposte sostitutive e altre imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni

TF50	IRAP - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF51	Addizionale regionale all'IRPEF- Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF52	Addizionale comunale all'IRPEF- Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF53	Ritenute imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n.197/2022 - Sanzioni
TF54	Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF55	Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni
TF56	Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n.197/2022 - Sanzioni

Nella tabella che segue, in corrispondenza dei codici tributo, sono riportati, inoltre, i codici da utilizzare per il **versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione**.

Sanzioni da ravvedimento speciale		Interessi da ravvedimento speciale (codici già esistenti)	Ravvedimento speciale - interessi da rateazione (codici già esistenti)
Codice Tributo	Descrizione	Codice Tributo	Codice Tributo
TF45	IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1989	1668
TF46	IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1990	1668
TF47	IVA - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1991	1668
TF48	Addizionali e maggiorazioni IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n.197/2022 - Sanzioni	1990	1668
TF49	Imposte sostitutive e altre imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1992	1668

TF50	IRAP - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1993	3805
TF51	Addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1994	3805
TF52	Addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1998	3857
TF53	Ritenute imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle ritenute	1668
TF54	Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale- Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute	3805
TF55	Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale- Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute	3857
TF56	Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 - Sanzioni	1992	1668